

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI,
DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
IN CAMPANIA**

INDICE

Relazione di presentazione

CAPO I

FINALITA' OBIETTIVI E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Finalità e obiettivi
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 – Attuazione della legge

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI (fase interna)

- Art. 5 - Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative
- Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Tutela delle risorse non rinnovabili
- Art. 9 - Barriere Architettoniche
- Art. 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione
- Art. 11 - Incentivi e spese per la progettazione
- Art. 12 - Progetti e livelli di progettazione
- Art. 13 - Attività di progettazione
- Art. 14 – Sostegno alle professionalità
- Art. 15 - Verifica e validazione dei progetti

CAPO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE (fase di evidenza pubblica)

- Art. 16 - Procedure d'appalto
- Art. 17 – Appalti integrati
- Art. 18 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
- Art. 19 - Interventi di urgenza e somma urgenza
- Art. 20 - Bandi di gara e pubblicità
- Art. 21 – Tutela della legalità negli appalti
- Art. 22 - Sistemi unici di qualificazione
- Art. 23 - Qualificazione negli appalti misti
- Art. 24 - Selezione degli operatori economici.
- Art. 25 - Raggruppamenti di operatori economici
- Art. 26 - Motivi di esclusione
- Art. 27 - Capacità economica e finanziaria
- Art. 28 - Capacità tecniche e professionali
- Art. 29 - Norme di garanzia della qualità
- Art. 30 - Albi speciali
- Art. 31 – La concessione
- Art. 32 - Promotore
- Art. 33 - Scelta delle procedure d'appalto
- Art. 34 - Procedure particolari
- Art. 35 - Accordi quadro
- Art. 36 - Dialogo competitivo
- Art. 37 - Criteri di aggiudicazione.

- Art. 38 - Offerte anormalmente basse.
- Art. 39 – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.
- Art. 40 - Commissioni giudicatrici
- Art. 41 - Affidamento e stipula dei contratti
- Art. 42 – Disciplina economica dell'appalto
- Art. 43 – Clausole contrattuali speciali
- Art. 44 - Tutela dei lavoratori.
- Art. 45 – Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 46 - Garanzie ed assicurazioni

CAPO IV

REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITA' CONCESSA (fase di esecuzione)

- Art. 47 - Direzione dell'esecuzione del contratto
- Art. 48 - Varianti in corso d'opera
- Art. 49 - Sub-appalti
- Art. 50 - Collaudo tecnico amministrativo
- Art. 51 - Scelta del collaudatore
- Art. 52 - Albo regionale dei collaudatori
- Art. 53 - Attività non soggette a collaudo
- Art. 54 – Accordo bonario

CAPO V

UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI

- Art. 55 – Programmazione regionale
- Art. 56 - Forme di intervento finanziario regionale
- Art. 57 - Piano Annuale di Finanziamento
- Art. 58 -Richiesta degli enti e Decreti di Finanziamento
- Art. 59 - Interventi d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 60 -Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui
- Art. 61 -Erogazione del finanziamento regionale una tantum
- Art. 62 -Devoluzioni
- Art. 63 -Esercizio dei poteri sostitutivi
- Art. 64 -Rendiconti

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE REGIONALE, QUALITÀ E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

- Art. 65 – Organizzazione della Regione
- Art. 66 - Consulta Regionale degli Appalti Pubblici
- Art. 67 - Conferenza dei Servizi
- Art. 68 - Gestione degli Appalti e delle Concessioni della Regione Campania
- Art. 69 – Settore opere pubbliche e settori Provinciali del Genio Civile
- Art. 70 - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni
- Art. 71 – Obblighi informativi

- Art. 72 - Archivio Tecnico Regionale
- Art. 73 - Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
- Art. 74 - Certificazioni
- Art. 75 - Disposizioni per la semplificazione delle istanze
- Art. 76 - Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 77 - Disposizioni finanziarie
- Art. 78 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 79 - Entrata in vigore

Relazione di presentazione

Il contesto di riferimento e l'attuale normativa

La proposta di disegno di legge regionale per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture nasce in un contesto definito da **due scenari** fondamentali.

1) Il primo scenario è quello derivante dagli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea ed in particolare dall'obbligo di recepimento della direttiva europea unificata 2004/18/CE del 31.03.2004 emanata in materia di appalti pubblici.

La direttiva europea unificata persegue l'obiettivo di garantire il **principio della concorrenza**: cioè le condizioni di libera circolazione degli operatori economici in tutti gli stati membri per la loro partecipazione agli appalti pubblici banditi da tutti i soggetti aggiudicatori.

Funzionale a tale principio è la definizione:

- da un lato, delle **"soglie"** di importo a partire dalle quali gli stati membri hanno l'obbligo di procedere all'appalto di lavori, servizi o forniture attenendosi ai principi della direttiva comunitaria;
- dall'altro, delle **fasi del ciclo dell'appalto**, fra le quali quella cosiddetta di **"evidenza pubblica"**, alla quale prevalentemente la direttiva europea si rivolge in quanto specchio dell'applicazione dei principi ispirati alla concorrenza.

Ciò non deve indurre a pensare che la legislazione di recepimento nazionale, o regionale come in questo caso, debba riguardare solo gli appalti di importo "superiore" alle suddette soglie e per la sola fase di evidenza pubblica, risultandone invero coinvolte anche la "fase propedeutica" all'appalto e la "fase esecutiva", in tal modo **imponendosi l'applicazione di principi coerenti e forti a tutti gli appalti pubblici**, cioè anche sotto le suddette soglie.

2) Il secondo scenario discende dalla modifica del Titolo V, parte seconda, della Carta Costituzionale della Repubblica.

Appare infatti acclarata la **competenza legislativa "esclusiva"** delle Regioni, nelle materie non espressamente riservate allo Stato, che si aggiunge alla competenza cosiddetta "concorrente" già posseduta nelle materie in cui allo Stato è riservata la definizione dei principi generali.

Secondo questa logica, la **competenza della Regione in materia di appalti pubblici** non può essere messa in discussione, nè le Regioni hanno sottovalutato la complessità della materia stessa e tutte le interferenze con altre materie di carattere generale che inevitabilmente ne percorrono orizzontalmente l'ambito legislativo, come appunto nel caso della tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale.

Quello che ereditiamo sugli appalti pubblici è un quadro normativo a volte contraddittorio e confliggente, distinto fra:

- appalti pubblici di "lavori", con un approccio complessivo a tutte le fasi del ciclo dell'appalto, sia sopra che sotto la soglia europea di 6.242.000 Euro, che presenta elementi di novità positivi, ma anche caratteri di rigidità e di eccessiva vincolistica;
- appalti pubblici di "servizi" e "forniture", che copre di fatto solo la fase di evidenza pubblica e solo importi sopra la soglia europea di 249.000 Euro, che richiama indirettamente altre norme, ma che comunque lascia prive di regole le fasi sia di programmazione e progettazione dell'appalto, sia di esecuzione e verifica finale dello stesso.

L'Iter preparatorio del disegno di legge

Nel rispetto dei suaccennati presupposti e nel tentativo di definire una base normativa largamente condivisa, contro il proliferare di norme regionali eventualmente dissonanti, tutte le regioni hanno

avviato un proficuo lavoro che ha condotto alla definizione di una proposta di legge regionale unitaria, che provvedesse al recepimento dei principi emanati dalla direttiva europea e nel contempo introducesse a quegli elementi di modifica e semplificazione della normativa nazionale in materia di appalti più consone alle realtà locali.

In tal senso, l'iter preparatorio della proposta di legge regionale sugli appalti è stato lungo e laborioso, nel tentativo di raccogliere e raccordare le esigenze e le competenze dei diversi soggetti impegnati nel ciclo dell'appalto.

Un gruppo di **lavoro tecnico interregionale**, coordinato da **ITACA** (Istituto per la Trasparenza negli Appalti), ha provveduto alla stesura di un testo unitario che ha infine raccolto l'approvazione **della Conferenza dei Presidenti delle Regioni** e Province Autonome, non senza aver recepito i suggerimenti dei principali soggetti istituzionali, imprenditoriali, professionali, sociali e di categoria coinvolti durante i lavori. Il testo unitario così elaborato è stato poi integrato secondo le peculiarità locali.

Il disegno di legge regionale

Il disegno di legge affrontando il tema della **unificazione delle procedure**, entra **nel merito dell'intero ciclo dell'appalto**, tenendo conto di alcune esigenze fondamentali:

- raccogliere le innovazioni **metodologiche e procedurali** introdotte dalla legge Merloni sugli appalti di lavori ed estenderle, laddove possibile e valutandone le differenziazioni, anche agli appalti di servizi e forniture (per i quali la direttiva comunitaria copre solo la fase di evidenza pubblica) **al fine di renderne apprezzabile il risultato** e dunque l'efficacia
- perseguire una **semplificazione delle norme**, a volte rigide e pesanti per gli stessi appalti di lavori;
- produrre una **legge semplice, di principi e definizioni di carattere generale, che demanda ad atti regolamentari e disciplinari**, anche in forma di allegati tecnici agilmente aggiornabili, il compito di dettagliare le caratteristiche specifiche delle diverse fasi degli appalti di lavori, di servizi e di forniture;
- affrontare il tema della **riorganizzazione amministrativa**, per tendere alla unificazione delle strutture e ad una gestione unitaria delle procedure di appalto **al fine di garantire trasparenza, efficienza e riconoscibilità delle procedure stesse**.

Il disegno di legge, definisce il “**ciclo dell'appalto**”, articolandolo in tre “fasi” fondamentali:

- la **Fase Interna**, rappresentata nel Capo II, sulla organizzazione, programmazione e progettazione;
- la **Fase di Evidenza Pubblica**, rappresentata nel Capo III, contenente norme sulla indizione e sullo svolgimento della gara d'appalto nonché dell'affidamento dell'oggetto d'appalto.
- la **Fase di Esecuzione o Privatistica**, contenuta nel Capo IV, contenente norme sulla realizzazione, sul controllo, sulla sicurezza nei cantieri e sul collaudo dell'appalto.

Il disegno di legge prevede inoltre il Capo VI che, recependo le indicazioni della U.E. contenute nelle raccomandazioni inviate dalla Commissione agli Stati Membri (COM. 97/539 e COM. 98/143), da un lato definisce le strutture, gli strumenti e l'organizzazione della Regione, anche al fine di rispondere concretamente alla esigenza di offrire un supporto qualificato alle amministrazioni locali; dall'altro contiene norme per la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici, con particolare riguardo all'assunzione e la promozione di sistemi di qualità nelle procedure di appalto.

Infine:

- il Capo I, definisce le finalità, gli obiettivi e l'ambito di applicazione della legge regionale;
- il Capo V individua le forme di finanziamento regionale;

- il Capo VII, con le norme transitorie e le risorse finanziarie.

Assetto normativo attuale	Testo Unico per lavori servizi e forniture
Fase interna:	
Legge 109/94 (solo lavori)	Legge Regionale
Fase di evidenza pubblica:	
<ul style="list-style-type: none"> - Direttiva UE per Lavori 93/37/CEE del 14.06.93 - Direttiva UE per Forniture 93/36/CEE del 14.06.93 - DLgs 358/92 per Forniture - Direttiva UE per Servizi 92/50/CEE del 18.06.92 - DLgs 157/95 per Servizi 	<ul style="list-style-type: none"> -Direttiva europea unificata 2004/18/CE del 31.03.2004 - Norme Nazionali sulla Concorrenza
Fase di esecuzione:	
Legge 109/94 (solo lavori)	Legge Regionale

Tutela della concorrenza

La tutela della concorrenza rappresenta un punto delicato del potenziale conflitto di competenza fra Stato e Regioni.

Rispetto alle diverse fasi del ciclo dell'appalto pubblico, appare sufficientemente acquisito che la tutela della concorrenza non interferisca con la fase interna nè con la fase esecutiva, sulle quali peraltro la competenza legislativa esclusiva delle Regioni appare piena.

Interferenze sono invece palesi con la "fase di evidenza pubblica", dove la competenza dello Stato interviene a tutela e garanzia della concorrenza.

Per tali motivi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANTITRUST per quanto riguarda il controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare le imprese, il disegno di legge regionale individua tre particolari elementi cui condizionare l'accesso alle gare:

1) - il **possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria**.

Al proposito, il progetto di legge punta su una corretta definizione dei "requisiti soggettivi" (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) che gli operatori economici debbono possedere per poter essere invitati a presentare un'offerta.

La concorrenza sarebbe dunque garantita dall'amministrazione aggiudicatrice attraverso la formulazione del bando, applicando quanto prescritto dalla legge e dalle direttive europee, nonchè da norme nazionali specifiche (i requisiti minimi comunque inderogabili, l'istituzione di un "sistema unico nazionale di qualificazione" come è il sistema cosiddetto delle S.O.A. - Società Organismo di Attestazione per i "lavori pubblici"). Infatti, il progetto di legge tiene conto di tale competenza e nel caso vi siano "norme specifiche" o "sistemi unici" nazionali questi vengono fatti salvi ed applicati.

2) - la definizione dell'**oggetto della gara** come scelta che condiziona in modo forte quelle conseguenti sui requisiti richiesti agli operatori economici. Anche se la scelta dell'oggetto della gara è, evidentemente, un ambito del tutto discrezionale della amministrazione aggiudicatrice, il "che cosa" si appalta è comunque alla base della definizione dei requisiti minimi che necessariamente sono correlati alla dimensione economica e alla qualità delle prestazioni richieste agli operatori economici. Ciò rafforza e dimostra l'utilità della unificazione delle procedure per le diverse tipologie di appalti (lavori, servizi, forniture), impedendo mistioni surrettizie fra "lavori", "forniture" e "servizi".

3) - la precisione nella **definizione del progetto** e nell'applicazione del prezzario di riferimento, così come nelle procedure di verifica e validazione degli atti progettuali.

In tal modo si ritiene di rispondere, da un lato, all'esigenza di evitare ogni criterio di esclusione automatica dei concorrenti in gara, peraltro sancito dalla Comunità Europea, dall'altro di responsabilizzare e qualificare l'operato delle amministrazioni aggiudicatrici.

Le caratteristiche del disegno di legge regionale

Con il presente disegno di legge la Regione intende:

- sensibilizzare le amministrazioni appaltanti ad una maggiore attenzione alla fase di **programmazione** dei propri interventi, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, nonché ad una più compiuta **progettazione** degli stessi;
- garantire **l'informazione, la trasparenza e la parità di trattamento** dei fornitori, prestatori di servizi e imprenditori nella scelta e gestione delle procedure di affidamento;
- stimolare le amministrazioni appaltanti a perseguire la **qualificazione e la crescita tecnologica e professionale** degli operatori economici dei settori interessati all'appalto, nonché il corretto uso dei fattori coinvolti nella realizzazione dell'appalto con particolare riferimento alla **sicurezza e alla qualità nel lavoro**.

Più in generale la legge intende adeguare e qualificare:

- le strutture tecniche della Regione e dei soggetti attuatori nella gestione degli appalti;
- gli strumenti per l'affidamento e per la gestione degli appalti;
- documenti tecnici tipizzati e il loro continuo aggiornamento.
- le relazioni fra gli operatori anche attraverso l'introduzione di sistemi di qualità;
- il sistema informatico a servizio dell'intero ciclo dell'appalto;

Innovazioni

Le novità più significative possono identificarsi in:

- il ruolo e i **compiti del responsabile unico del procedimento, per ogni procedura di appalto e per l'intero ciclo dello stesso**, con un grado di responsabilità più orientata alla verifica e alla garanzia della conformità degli atti ed elaborati che compongono il ciclo dell'appalto; del **direttore tecnico per l'esecuzione del servizio o della fornitura quale omologo del direttore dei lavori**;
- le forme di controllo;
- la definizione di **livelli progettuali idonei alle diversità fra i vari tipi di appalto**, con l'introduzione, oltre ai livelli canonici per i lavori, di altri **livelli progettuali prestazionali (per i servizi) e di risultato (per le forniture)**, oltre a specifici livelli di capitolati d'oneri, tendenti a stabilire un più efficace collegamento della progettazione stessa con le procedure di gara, attraverso, comportando la non obbligatorietà dei tre livelli di progetto;
- la **semplificazione della programmazione ed estensione anche ai servizi e forniture**;
- l'integrazione fra le norme sul subappalto, le norme per la **lotta contro la criminalità organizzata** e l'aggiornamento delle **procedure di controllo della legalità introdotte dalla Prefettura**;
- il maggior **controllo della sicurezza sui cantieri**.

Di particolare importanza sono inoltre le novità derivanti dalla direttiva europea. Il progetto di legge

- introduce infatti nuovi istituti quali il **dialogo competitivo** e **l'accordo quadro**;
- definisce nuove modalità e strumenti contrattuali per le forme di **partenariato pubblico-privato**, come il contratto di concessione di lavori e servizi pubblici, politiche ed incentivi per la qualità;
- rimanda alla redigenda proposta di legge regionale sulla finanza di progetto;

La unificazione delle procedure per l'appalto di lavori, servizi e forniture di cui alla presente proposta di legge, tende anche a prevenire le distorsioni prodotte dalla frammentaria norma vigente sugli appalti misti (di manutenzione, servizi o cosiddetti "global service").

Il disegno di legge offre maggiori riferimenti per quanto riguarda la **validazione del progetto**, già introdotta dalla Legge Merloni per i lavori pubblici, attraverso una formalizzazione e

proceduralizzazione della validazione stessa, sia che venga resa dal responsabile del procedimento sia che venga affidata a soggetti a tal fine incaricati.

In tema di qualificazione degli operatori economici interessati agli appalti pubblici sono puntualmente recepiti:

- i principi contenuti nella direttiva europea unificata;
- le norme nazionali nei casi in cui lo Stato abbia definito un “sistema unico di qualificazione”, come nel caso del cosiddetto sistema SOA per l’appalto di lavori pubblici.

Al fine di applicare correttamente la legge e monitorarne il perseguimento degli obiettivi si prevede l’attivazione di specifiche strutture regionali, fra cui:

- **l’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici**, con il compito di fornire consulenza e supporto alle amministrazioni aggiudicatrici anche attraverso l’uso di procedure informatiche; predisporre e aggiornare i disciplinari tecnici attuativi della legge stessa; predisporre controlli sui cantieri per il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; la predisposizione e aggiornamento del prezzario regionale;
- **l’Archivio Tecnico Regionale**, per la promozione della qualità nella progettazione;
- il **raccordo fra settori ed aree regionali** attraverso il settore Opere Pubbliche al fine di garantire l’adozione unitaria di procedure, schemi di bando e capitolati speciali, nella **prospettiva di condurre in un’unica struttura**, in seno alle emanate norme di riorganizzazione delle strutture regionali, **la gestione degli appalti regionali**.

Vengono inoltre istituiti: la **Consulta Regionale degli appalti pubblici**, di supporto alla programmazione e consulenza tecnica e la **Conferenza dei Servizi** per lo snellimento delle procedure di acquisizione dei pareri.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI,
DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
IN CAMPANIA**

CAPO I

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità del ciclo dell'appalto.
3. Nell'applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:
 - a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale;
 - b) l'integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
 - c) l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili;
 - d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l'accessibilità da parte di tutti dell'ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
 - e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
 - f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell'apporto di risorse private nella realizzazione d'interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza.
 - g) la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo denominata direttiva europea unificata, sono appalti pubblici i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. In particolare:
 - a) sono appalti pubblici di lavori i contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato 1 della Direttiva europea unificata, o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera

corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice, intendendosi per opera il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;

b) sono appalti pubblici di forniture i contratti, diversi da quelli di cui alla lettera a), aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

c) sono appalti pubblici di servizi i contratti, diversi da quelli di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II della Direttiva europea unificata;

d) sono misti gli appalti aventi per oggetto, contemporaneamente, componenti relative agli ambiti dei lavori, dei servizi e delle forniture o a due di essi. Ad essi si applica la disciplina degli appalti di lavori, di servizi o di forniture in relazione all'oggetto principale o di maggior valore dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva europea unificata.

2. Ai fini della presente legge per concessione di lavori pubblici si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo; per concessione di servizi pubblici si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

3. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono designati con le seguenti definizioni:

a) I termini fornitore, prestatore di servizi e imprenditore designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere. Il termine operatore economico designa sia il fornitore sia il prestatore di servizi sia l'imprenditore;

b) L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di offerente. Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di candidato.

4. Ai fini della presente legge sono amministrazioni aggiudicatrici tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici compresi quelli economici, le società e le aziende pubbliche, le associazioni e consorzi fra i soggetti anzidetti, gli organismi di diritto pubblico anche statali, i concessionari di lavori o servizi pubblici anche locali.

5. Sono altresì amministrazioni aggiudicatrici le aziende in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni di cui al comma 4, esprimano una partecipazione finanziaria o una presenza nell'organo di amministrazione superiore al 50 %.

6. Ai fini della presente legge per ciclo dell'appalto si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro. Esso si compone delle seguenti fasi:

a) fase interna è quella che include tutte le attività ed atti dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto;

b) fase di evidenza pubblica è quella che include tutte le attività ed atti dalla indizione di una gara fino alla scelta del contraente e assegnazione del contratto di appalto;

c) fase di esecuzione è quella che include tutte le attività ed atti dalla firma del contratto di appalto fino al collaudo della fornitura, servizio o lavoro appaltato.

7. Sono definiti appalti pubblici sussidiati quelli comunque fruenti di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al 50% dell'importo a base d'appalto.

8. Per soglia comunitaria si intendono gli importi d'appalto di opere, servizi e forniture di riferimento per l'applicazione della direttiva europea unificata.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto della presente legge tutte le amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
3. Nei settori di cui al Decreto Legislativo n. 158/95 la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti dalla direttiva europea unificata.

Art. 4

Attuazione della legge

1. I regolamenti regionali ed ogni altra disposizione necessaria alla piena attuazione della presente legge sono adottati entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di porre in atto le attività previste dalla presente legge, disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 5

Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di idonee strutture per l'applicazione della presente legge individuando nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:

- a) garantire omogeneità, efficacia e trasparenza alle procedure di appalto;
- b) fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti candidati o offerenti o a soggetti ed enti a diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e in fase di esperimento ed ai relativi contratti;
- c) fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dall'Osservatorio Regionale degli Appalti di cui all'articolo 70 o dai soggetti istituzionalmente legittimati.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere forniti per via telematica in conformità alle norme vigenti sull'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. La Regione predispone ed aggiorna specifici programmi informatici al fine di agevolare l'attività di raccolta e trasferimento dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni intervento previsto nel piano triennale, le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell'appalto.

2. Il responsabile del procedimento possiede le competenze professionali necessarie, in relazione alla tipologia dell'appalto, a garantire un corretto e tempestivo svolgimento dell'appalto, assicurando la conformità alle norme vigenti di tutti gli atti e le procedure posti in essere.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono le condizioni organizzative per l'efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento.

Art. 7

Programmazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui siano individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.

2. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta Regionale ed approvati contestualmente al bilancio di previsione.

3. Possono essere inseriti nell'elenco annuale :

- a) gli appalti di lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro se corredati di un livello progettuale definitivo approvato;
- b) gli appalti di lavori di importo inferiore a un milione di Euro se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;
- c) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.

4. L'inserimento dell'appalto nel programma triennale è presupposto per la concessione di finanziamento pubblico.

5. Gli appalti di importo inferiore a 100.000 Euro per i quali non vi sia richiesta di finanziamento pubblico possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.

6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.

7. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall'organo competente, sono inviati all'Osservatorio Regionale per gli Appalti Pubblici che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione.

8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L'inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un'analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.

9. L'elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

Art. 8

Tutela delle risorse non rinnovabili

1. La Giunta Regionale, al fine di preservare le risorse non rinnovabili, promuove l'utilizzo dei materiali riciclabili mediante l'adozione di atti di indirizzo per gli appalti su tutto il territorio della regione Campania.

Art. 9 **Barriere architettoniche**

1. La Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale degli appalti pubblici di cui all'articolo 74, definisce le soluzioni tecniche per l'adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Il responsabile del procedimento e i soggetti incaricati delle attività di verifica e validazione dei progetti ne accertano la conformità alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere a chiunque accessibili e fruibili gli spazi e gli ambienti interessati dalla progettazione stessa.
3. La non conformità alla normativa e alle soluzioni tecniche di cui al comma 1 è considerata errore progettuale ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett.e).
4. La Regione istituisce un fondo per il co-finanziamento, fino ad un massimo del 70% del costo di realizzazione, per gli adeguamenti di cui al presente articolo.
5. Le associazioni e gli enti, istituzionali e di volontariato, che operano nell'ambito della difesa dei diritti dei soggetti diversamente abili, che vengano a conoscenza di condizioni di totale o parziale carenza di agibilità di ambienti e spazi aperti alla pubblica fruizione, ne fanno segnalazione alla Giunta Regionale che ne tiene conto in sede di elaborazione degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 55, comma 1.

Art. 10 *Fondo Regionale per il Sostegno alla Progettazione*

1. E' istituito il fondo regionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi alimentato da quote pari all'1% degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi stanziamenti degli enti che intendano accedere al fondo.
2. I contributi erogabili dal Fondo sono destinati agli enti locali e sono rivolti al finanziamento:
 - a) delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, nella misura minima del 50 per cento del costo effettivo di progettazione;
 - b) delle spese di redazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale e per interventi da appaltare con il sistema della concessione o della finanza di progetto;
 - c) delle spese di assistenza tecnica per l'elaborazione di programmi integrati di intervento, che coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in un ambito territoriale sovracomunale;
 - d) delle forme di sostegno tecnico per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione di cui all'articolo 13, comma 7, il cui importo stimato non sia inferiore a 200.000,00 euro.
3. I contributi di cui al comma 2, lett. a) possono altresì essere erogati per opere inserite in programmi di interventi intercomunali o che soddisfano un bacino di utenza sovracomunale,

indipendentemente dal vincolo del numero di abitanti.

4. I contributi di cui al comma 2 lettera a) sono restituiti dalle amministrazioni beneficiarie che ottengano per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle spese di progettazione ed affluiscono al fondo regionale.

5. Con regolamento regionale sono stabilite le condizioni, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, l'erogazione e l'eventuale rimborso dei contributi.

Art. 11

Incentivi e spese per la progettazione

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavori, compresa tra le somme a disposizione del relativo quadro economico, è ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed adottati dall'amministrazione aggiudicatrice, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, della relazione geologica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori sempreché interni all'amministrazione aggiudicatrice e per attività non rientranti fra i compiti di istituto. La percentuale effettiva è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a soggetti professionali esterni all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. La somma di cui al presente comma si intende al lordo di tutti gli oneri connessi alle erogazioni, ivi compresi di oneri accessori a carico dell'amministrazione.

2. Per la redazione di un atto di pianificazione urbanistica generale o di dettaglio, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, è ripartita tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto, una somma pari al trenta per cento della tariffa professionale.

3. E' vietato l'incarico di consulenze a supporto delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché di redazione degli atti di pianificazione comunque denominati svolte dagli uffici interni della pubblica amministrazione.

Art. 12

Progetti e livelli di progettazione

1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati, ed individuati dalla Giunta Regionale con disciplinare tecnico, le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui al comma 6.

2. Le gare di appalto di lavori sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione. A tal fine i livelli di progettazione di norma necessari sono:

a) il progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, la fattibilità amministrativa e quella tecnica dal punto di vista ambientale, paesaggistico e geologico, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, le ragioni della scelta della soluzione progettuale e l'analisi dei costi in relazione ai benefici previsti. I documenti essenziali che lo compongono sono definiti dal responsabile del procedimento sulla base di prescrizioni tecniche e per tipologie di riferimento, secondo quanto disposto dal successivo comma 5. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili attraverso un rapporto costi-benefici, tenuto conto dei contenuti dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità. La relazione indica, ove necessario, le norme di tutela ambientale applicabili all'intervento, l'impatto ambientale atteso, le misure di mitigazione e di compensazione opportune e gli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico qualora resisi necessari. Sono altresì definiti schemi grafici sufficienti per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

b) il progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando i contenuti di scelta ed indirizzo nonché le esigenze stabilite nel progetto preliminare in funzione della qualità architettonica e tecnologica ed il relativo costo previsto e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In ogni caso il progetto definitivo consiste in una relazione tecnica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere nel territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti previa esecuzione delle indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico e di altro tipo necessari per l'esecuzione di tali calcoli preliminari; in un computo metrico estimativo ed in un elenco prezzi unitari. Quando l'appalto viene affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l'analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale. Il progetto definitivo contiene altresì tutti gli elaborati necessari o richiesti per il rilascio dei pareri, delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni e degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa.

c) il progetto esecutivo, con il quale sono descritti dettagliatamente i lavori da realizzare, è redatto sulla base dei precedenti livelli di progettazione ed è sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In ogni caso il progetto esecutivo è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi di strutture ed impianti, degli elaborati grafici, dal computo metrico estimativo, dall'elenco prezzi unitari, dall'analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario ufficiale regionale, dal capitolato speciale d'appalto. Il progetto esecutivo è corredato, altresì, da apposito programma di gestione o manutenzione nei casi definiti dal disciplinare tecnico di cui al comma 1 per le diverse tipologie di appalto.

3. Con regolamento regionale sono individuati i contenuti specifici, gli elaborati descrittivi e grafici di ciascun livello progettuale e sono stabiliti criteri, contenuti, modalità di verifica e validazione della progettazione in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento, alle esigenze di gestione e di manutenzione.

4. Il responsabile del procedimento individua, in ragione delle peculiarità dell'opera con atto motivato, livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti, che faranno parte integrante del contratto.

5. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), gli elaborati documentali idonei all'appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

6. La progettazione, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, assicura:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;
- b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;
- c) il massimo rispetto e la piena compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;
- d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico.
- e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;
- f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili.

7. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

8. Le specifiche tecniche di cui all'allegato VI della Direttiva europea unificata sono contenute nei documenti dell'appalto. Con regolamento regionale è disciplinato il contenuto minimo dei documenti di gara nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva europea unificata.

Art. 13

Attività di Progettazione

1. Negli appalti di lavori, la progettazione, la direzione dei lavori e le prestazioni accessorie, la redazione di studi, piani, programmi e documenti speciali, e le attività di supporto al responsabile del procedimento sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero motivatamente affidate, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, a soggetti esterni alle stesse, quali: a) liberi professionisti singoli o associati; b) società di professionisti; c) società di ingegneria; d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti a), b) e c); e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a 500.000 Euro.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere altresì affidate a tecnici di altre amministrazioni pubbliche od assimilate previa stipula di apposita convenzione.

3. I progetti redatti dalle strutture tecniche dell'amministrazione aggiudicatrice sono firmati dai tecnici dipendenti della stessa, abilitati all'esercizio della professione e coperti da idonea polizza assicurativa a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o agli eventuali sub-appalti, per i quali abbiano già svolto attività di progettazione. Il divieto è esteso ai soggetti controllati, controllanti o collegati all'affidatario di incarichi di progettazione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e suoi dipendenti, agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e loro dipendenti.

5. Le indagini geognostiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni e i posizionamenti, la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento dei piani generali di sicurezza, gli elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, in quanto servizi propedeutici ed indispensabili alla progettazione, possono ritenersi compresi nell'affidamento in appalto della progettazione stessa e dunque subappaltabili restando comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Ne fa eccezione la relazione geologica, ed ogni altro servizio equivalente, la quale, ove necessario, è fatta oggetto di affidamento in forma diretta da parte dell'amministrazione a tecnici abilitati.

6. Nei casi di incarichi da affidare a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento, se sussistono particolari ragioni, valuta l'opportunità di affidare separatamente detti incarichi, purché la progettazione non sia artificiosamente frazionata. La progettazione definitiva ed esecutiva sono di norma affidate con la direzione lavori allo stesso soggetto.

7. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico o tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l'opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.

8. Con regolamento regionale sono individuati i criteri e le procedure per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 7, le modalità ed i tempi di pubblicazione del bando di gara, le modalità di stima dei corrispettivi, i casi di ricorso obbligatorio alle procedure del concorso di progettazione, indicando tra i parametri di valutazione quelli volti a garantire la sostenibilità ambientale.

9. Il bando di gara di cui al comma 7 può prevedere l'affidamento a trattativa privata al vincitore del concorso di progettazione dell'incarico di redazione delle fasi successive di progettazione e di direzione lavori.

10. Con il regolamento di cui all'articolo 10 la Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario a favore delle amministrazioni aggiudicatrici per l'espletamento di concorsi di progettazione e di idee, al fine di valorizzare la qualità architettonica e ambientale delle opere.

Art. 14

Sostegno alle professionalità

1. Nelle gare per l'affidamento di incarichi di servizi di cui all'articolo 13, nei concorsi di idee o di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici privilegiano, indicandolo nel bando, le associazioni di professionisti, in qualsiasi forma riuniti, di cui facciano parte giovani professionisti abilitati nel quinquennio precedente la data della gara. A detti giovani professionisti è formalmente riconosciuta la titolarità della parte del servizio prestato.

Art. 15*Verifica e validazione dei progetti*

- I. Il responsabile del procedimento, prima che sia approvato il progetto preliminare, ne verifica in contraddittorio con i progettisti la conformità con quanto previsto all'articolo 12, commi 6 e 7.
2. Il responsabile del procedimento, prima che sia approvato il progetto sulla base del quale viene affidato l'appalto, procede alla sua validazione in contraddittorio con i progettisti.
3. Il progetto esecutivo è sottoposto a validazione da parte del responsabile del procedimento anche se oggetto di appalto congiuntamente all'esecuzione ai sensi dell'articolo 16.
4. La validazione del progetto è certificata dal responsabile del procedimento il quale attesta:
 - a) la conformità al progetto preliminare o definitivo;
 - b) l'applicazione delle norme tecniche prescritte per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
 - c) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto;
 - d) la conformità con quanto previsto all'articolo 12, comma 6.
5. La Giunta Regionale, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 12, comma 7, stabilisce le modalità e le forme delle procedure di verifica e validazione.
6. Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di servizi, a organismi di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti opportunamente qualificati.
7. L'attività di validazione è incompatibile con l'attività di progettazione cui è riferita. In caso di invalidazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO III
INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

Art. 16

Procedure d'appalto

1. Le procedure di affidamento degli appalti si distinguono in:
 - a) procedure aperte, o pubblici incanti, in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta;
 - b) procedure ristrette, consistenti in licitazioni private o appalti-concorso, cui partecipano operatori economici invitati dalla amministrazione aggiudicatrice dopo una procedura ad evidenza pubblica di prequalificazione dei candidati;
 - c) procedure negoziate, o trattative private, in cui l'amministrazione aggiudicatrice definisce direttamente il contratto di appalto con uno o più operatori economici autonomamente scelti fra quelli eventualmente inseriti in specifici albi istituiti in modo trasparente e predefinito con procedura ad evidenza pubblica, fatti salvi i disposti di cui agli articoli 22 e 24.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre ricorrere alle seguenti procedure particolari:
 - a) l'accordo quadro;
 - b) il dialogo competitivo;
 - c) i concorsi di progettazione;
 - d) l'asta elettronica;
 - e) Il sistema dinamico di acquisizione;
 - f) le procedure di affidamento secondo gli usi del commercio per l'acquisizione di forniture e servizi;
 - g) le procedure di affidamento di lavori in economia;
 - h) le convenzioni con imprenditori agricoli;
 - i) l'affidamento diretto per i casi di somma urgenza definiti dall'articolo 19, comma 2.

Art. 17

Appalto integrato

1. Su proposta motivata del responsabile del procedimento, il contratto di appalto può avere ad oggetto anche la progettazione esecutiva nei seguenti casi:
 - a. appalto di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro;
 - b. appalti di lavori di importo inferiore a 200.000,00 euro
 - c. appalti di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
 - d. appalti caratterizzati da particolare complessità tecnologica quando la componente tecnologica ha un'incidenza essenziale condizionante la funzionalità della fornitura, del servizio o del lavoro da appaltare, ovvero quando occorrono competenze specialistiche particolari e strettamente connesse con le tecniche e tecnologie di esecuzione.

2. Nel caso di appalto di cui al comma 1 la gara è indetta solo dopo l'approvazione del progetto definitivo.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto concerne gli appalti di lavori, utilizza di preferenza la procedura ristretta di appalto di cui all'articolo 33, comma 6 applicando il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 37, comma 2.

4. Può partecipare alla gara l'operatore economico abilitato a svolgere attività progettuali dal sistema nazionale di qualificazione. In caso contrario deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

5. Il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta.

Art. 18

Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all'acquisizione di lavori, servizi o forniture in economia, mediante amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Il regolamento regionale ne disciplina le modalità e le procedure.

2. I lavori in economia sono ammessi fino ad un importo di 200.000 Euro. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi fino all'importo di 154.000 Euro. Il ricorso all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è ammesso nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, lavori, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more della conclusione delle ordinarie procedure di scelta del contraente già avviate, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di accertato pericolo per persone, animali o cose, ovvero per la sicurezza, per l'igiene e salute pubblica, o per il patrimonio storico, artistico, culturale;

e) lavori, servizi, forniture che non possono essere differiti, dopo l'esperimento infruttuoso di procedure previo bando, o di procedura negoziata senza bando, e nella misura strettamente necessaria;

f) manutenzione non periodica di beni, opere, impianti, se vi è una situazione di urgenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, ovvero a seguito di esito infruttuoso delle ordinarie procedure, nella misura strettamente necessaria;

g) attività necessari per la compilazione di progetti;

h) negli ulteriori casi individuati dalle amministrazioni pubbliche con proprio atto disciplinare in relazione alle proprie specifiche esigenze.

Nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta sono eseguite a mezzo di personale proprio dell'amministrazione aggiudicatrice, o eventualmente assunto, coordinato dal responsabile del procedimento che provvede all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi d'opera o all'approvvigionamento di quant'altro occorrente, con le modalità stabilite da ciascuna amministrazione pubblica e nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 1.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata adottata per l'acquisizione in economia di lavori, servizi o forniture che si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. Per lavori di importo fino a quarantamila euro e per servizi o forniture fino a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento sulla base di una perizia i cui contenuti sono definiti dal regolamento regionale di cui al comma 1.

6. In tutti i casi di procedure in economia, l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui necessari. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.

7. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di 25.000 euro nel caso di imprenditori singoli e di 50.000 euro nel caso di imprenditori associati, con le modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 1, che dovrà attenersi ai seguenti criteri: a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli; b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 19

Interventi di urgenza e di somma urgenza

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l'esperimento di procedura negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non sia superiore a 200.000,00 Euro. Il verbale riporta i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Qualora l'evento di cui al comma 1 sia tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, che ne assume la responsabilità, per l'importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di 200.000,00 euro. Il costo dell'intervento è negoziato direttamente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, l'amministrazione può ingiungergli l'esecuzione dell'intervento, fatto salvo il diritto dell'affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

3. Alle amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 3, comma 1, è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a 400.000 Euro.

Art. 20

Bandi di gara e pubblicità

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e di semplificare gli adempimenti, la Giunta Regionale delibera, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d'oneri ed ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste per lavori, servizi e forniture, l'avviso di preinformazione è facoltativo e, se adottato, va pubblicato secondo le disposizioni deliberate dalla Giunta regionale e comunicato all'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici.

3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nell'Albo Pretorio degli enti locali nel cui territorio si svolge dell'appalto, e sono resi noti nel sito informatico della Regione Campania.

4. Con regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di pubblicità, i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di presentazione delle offerte, comunque non inferiori a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, salvi i casi d'urgenza motivata e non dipendente da cause imputabili alla amministrazione aggiudicatrice. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie i tempi sono quelli fissati dalla direttiva europea unificata.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima della stipula del contratto, adempie alle forme di pubblicità previste dalla direttiva europea unificata e provvede alla pubblicazione sul sito informatico della Regione di tutte le informazioni relative al procedimento di aggiudicazione adottato dell'appalto, compreso l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'impresa vincitrice o prescelta e la sua offerta economica.

Art. 21

Tutela della legalità negli appalti

1. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli con gli Uffici territoriali del Governo e gli enti locali del territorio regionale per la tutela della legalità nella materia degli appalti pubblici e per la lotta alla criminalità organizzata e di stampo mafioso, al fine di definire misure di prevenzione atte a salvaguardare la sicurezza e l'interesse pubblico generale. La regione si avvale dell'Osservatorio Regionale degli Appalti, che fornisce ogni utile informazione e supporto al fine di ottimizzare l'applicazione dei protocolli, procedere ai necessari aggiornamenti, snellirne le procedure e garantirne il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 22

Sistemi unici di qualificazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiamare nei bandi di gara le norme statali che prescrivono requisiti o specifiche caratteristiche che gli operatori economici devono possedere per realizzare determinate attività.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di leggi e regolamenti statali relativi alla istituzione sul territorio nazionale di sistemi unici di qualificazione e certificazione degli operatori economici e per determinate tipologie di appalti.

3. Nei casi di cui al comma 2, il certificato o l'attestato di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente per essere candidato o offerente in un appalto pubblico.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora un offerente risulti aggiudicatario di un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può verificare, anche attraverso gli istituti preposti al rilascio, l'effettivo possesso da parte dello stesso dei requisiti per i quali ha ottenuto la certificazione o l'attestazione della qualificazione e, in ogni caso, ad accertare l'inesistenza di motivi di esclusione.

Art. 23

Qualificazione negli appalti misti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di appalti misti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, sono tenute a specificare nel bando i requisiti che i candidati debbono possedere, con riferimento all'oggetto complessivo dell'appalto.

2. Negli appalti misti i requisiti fissati da leggi statali sono richiesti al candidato, offerente o esecutore, a mezzo di apposita previsione di bando di gara, nel rispetto del criterio della prevalenza di lavori, servizio forniture.

Art. 24

Selezione degli Operatori Economici

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacità economiche e finanziarie.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione esclusivamente le offerte presentate da operatori economici riconosciuti idonei secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Qualora un'amministrazione aggiudicatrice stabilisca nel bando di gara o nei documenti relativi all'appalto particolari parametri di selezione, non sono ammessi alla gara gli operatori economici che non soddisfino gli stessi parametri.
4. Nelle procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono i candidati da invitare a presentare offerta, o con i quali trattare, fra quelli in possesso delle qualifiche necessarie, in numero non inferiore a cinque e comunque in modo da assicurare una effettiva concorrenza.
5. Qualunque sia la procedura adottata, non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra loro in posizione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare che fra gli operatori economici invitati a presentare offerta o che partecipano alla gara non sussistano tali rapporti
6. Per la partecipazione alle procedure di appalto è irrilevante la distinzione tra persona fisica e persona giuridica. Tuttavia per gli appalti di servizi o di lavori, nonché per gli appalti di forniture che comportano servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire una prestazione determinata.

Art. 25

Raggruppamenti di operatori economici

1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una richiesta di partecipazione; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto e sia stato indicato nel bando di gara.
2. In caso di raggruppamenti non ancora costituiti di operatori economici, autorizzati a presentare offerte o a candidarsi, l'offerta o la candidatura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che ne fanno parte, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo. Il capogruppo mandatario stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
3. I raggruppamenti degli operatori economici possono essere formati, in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli articoli 27 e 28, come associazione verticale, orizzontale o mista.
4. Eventuali limitazioni delle modalità di formazione del raggruppamento secondo le previsioni del comma 3 debbono essere motivatamente definite nel bando di gara.

5. E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora essi partecipino alla stessa in raggruppamento o consorzio. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile. E' vietata, altresì, qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee o di consorzi rispetto a quelle risultanti dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 26

Motivi di esclusione

1. E' escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico il cui titolare, rappresentante legale, amministratore o direttore tecnico abbia un procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.12.1965, n. 575.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

h) che nell'esercizio della propria attività sia stato condannato per gravi e ripetuti reati commessi per non avere ottemperato a norme sulla sicurezza sul lavoro;

i) che, se persone giuridiche, sono soggetti a provvedimenti interdittivi della capacità a contrarre;

l) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

m) che si trovino nella situazione di cui all'articolo 24 comma 5.

3. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

- a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, accertata con atto motivato dal dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;
- b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.

4. Negli atti di gara, anche informale, può essere prevista la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare il secondo classificato al fine di affidargli la realizzazione integrale o il completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche proposte dal primo aggiudicatario. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato.

5. L'Osservatorio regionale, su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate ed in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l'elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:

- a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l'omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.

L'inserimento nell'elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all'Osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.

Art. 27

Capacità economica e finanziaria

1. La capacità economica e finanziaria di un fornitore o prestatore di servizi può essere provata con modalità stabilite con regolamento regionale mediante:

- a) idonee dichiarazioni bancarie e, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) bilanci o estratti di bilanci, dichiarazioni dei redditi o fiscali, in relazione all'oggetto dell'appalto;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi, nella misura in cui i riferimenti di tale fatturato siano disponibili.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara, le referenze di cui al comma 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze da presentare.

3. I bandi di gara o le lettere di invito possono individuare qualsiasi altra forma idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto di criteri di stretta proporzionalità con le caratteristiche dell'appalto e l'ammontare delle prestazioni richieste.

Art. 28

Capacità tecniche e professionali

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:

- a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati, corredato dei certificati rilasciati o vistati dalle pubbliche amministrazioni cui sono state effettuate le singole forniture, ovvero di autocertificazione per le forniture in favore di privati;
- b) descrizione dell'attrezzatura tecnica; delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità e degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
- c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici responsabili del controllo della qualità;
- d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;
- e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme tecniche;

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le capacità tecniche e professionali dei prestatori di servizi sono valutate con riferimento, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità e possono essere provate in uno o più dei seguenti modi in ragione della natura della quantità e della destinazione dei servizi da appaltare:

- a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;
- b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati corredato dei certificati rilasciati o vistati dalle pubbliche amministrazioni cui sono stati prestati i singoli servizi, ovvero di autocertificazione per i servizi svolti in favore di privati;
- c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici dell'impresa del prestatore di servizi, dei responsabili del controllo della qualità;
- d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone ;
- f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca;
- g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerta le referenze, fra quelle previste ai commi 1 e 2 di cui richiede la presentazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto, nel rispetto di criteri di stretta proporzionalità con le caratteristiche dell'appalto e l'ammontare delle prestazioni richieste. .

Art. 29

Norme di garanzia della qualità

1. Qualora si richieda la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di certificazione della qualità basati sulle norme medesime.
2. Qualora il lavoro, servizio o fornitura comporti rischi sociali o ambientali e difficoltà di controllo delle attività espletate dall'appaltatore, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, come titolo di accesso o preferenziale per l'aggiudicazione, forme di attestazione o certificazione etica o ambientale coerenti con le norme internazionali ed europee note e generalmente riconosciute.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Art. 30

Albi speciali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, possono istituire albi speciali di operatori economici ai quali affidare appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza .
2. Nel caso l'amministrazione aggiudicatrice abbia a disposizione albi speciali di operatori economici con i requisiti minimi per la tipologia di attività da appaltare, può ricorrere allo stesso per l'affidamento di appalti di importo inferiore alle soglie definite dalle direttive europee.
3. Gli albi speciali sono istituiti a seguito di avviso pubblico, soggetto alle forme di pubblicità previste per i bandi di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità tecnico - professionali e quelle economiche e finanziarie necessarie per l'iscrizione. Gli albi speciali sono soggetti ad aggiornamento annuale.
4. Quando ne ricorrano le condizioni oggettive e funzionali, l'albo speciale può essere istituito nella forma dell'accordo quadro secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Art. 31

La concessione

1. In caso di affidamento in concessione di lavori o servizi pubblici o di pubblica utilità l'amministrazione aggiudicatrice concedente ne stabilisce la durata in modo da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo e dei rischi connessi alle modifiche delle

condizioni del mercato. I termini e le modalità di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sono stabilite con regolamento regionale.

2. L'equilibrio economico-finanziario può essere perseguito anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara in relazione alla qualità del servizio da prestare. A titolo di prezzo, i concedenti possono cedere al concessionario in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 7, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

3. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

4. Presupposti minimi per l'affidamento in concessione a privati della gestione di opere o servizi che comportino anche la progettazione ed esecuzione di un lavoro, sono:

- a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato esigenziale e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera nel caso si tratti di concessione di lavori pubblici;
- b) la predisposizione di un capitolato d'onori e, qualora ritenuto necessario nei casi di particolare complessità, a giudizio del responsabile del procedimento, di un progetto preliminare, ove si tratti di concessione di servizi.
- c) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;
- d) i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il regolamento di cui al comma 1 definisce i contenuti minimi della convenzione sulla base della quale viene stipulato il contratto di concessione.

6. La concessione di lavori pubblici è affidata mediante licitazione privata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata da una commissione giudicatrice. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto, che non comportano riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

7. La concessione può essere affidata anche mediante trattativa privata nel caso in cui il concessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale è tenuto al rispetto delle procedure previste dalla presente legge se la concessione comporta l'affidamento ad altri soggetti dei lavori, forniture e servizi.

Art. 32

Promotore

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico, con apposita legge regionale sono disciplinate le modalità per la presentazione all'amministrazione appaltante, da

parte degli operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.

Art. 33

Scelta delle procedure d'appalto

1. I contratti di appalto sono stipulati a corpo, ovvero a corpo ed a misura. Per appalto a corpo si intende quello relativo a lavori, servizi o forniture, per il quale il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere, provviste o prestazioni. Per appalto a misura, si intende quello relativo a lavori per il quale il prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per l'esecuzione dell'appalto sono fissati prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro, servizio o fornitura.

2. Possono essere aggiudicati a misura gli appalti di lavori: a) di importo inferiore a 500.000,00 euro; b) relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici; c) relativi alle opere in sotterraneo; d) afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.

3. Gli appalti misti o quelli aventi ad oggetto lavori di manutenzione, scavi archeologici e restauro possono essere affidati a misura.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici con l'atto di indizione della gara da svolgersi con il metodo della procedura aperta definiscono:

- a) i requisiti minimi degli operatori economici titolati a presentare l'offerta;
- b) il progetto esecutivo per appalti di lavori;
- c) il capitolato d'onere per appalti di servizi o forniture;
- d) il criterio di aggiudicazione, prediligendo quello del prezzo più basso.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici con l'atto di indizione della gara da svolgersi con il metodo della procedura della licitazione privata definiscono:

- a) i requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta ed i criteri per la loro selezione;
- b) il progetto esecutivo per gli appalti di lavori;
- c) il capitolato d'onere per gli appalti di servizi o forniture;
- d) il criterio di aggiudicazione, prediligendo quello del prezzo più basso.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici con l'atto di indizione della gara da svolgersi con il metodo della procedura dell'appalto-concorso definiscono:

- a) i requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta ed i criteri per la loro selezione;
- b) il progetto preliminare per gli appalti di lavori;
- c) il capitolato d'onere per gli appalti di servizi o forniture;
- d) il criterio di aggiudicazione, prediligendo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definendo parametri oggettivi e di tipo matematico per la valutazione della migliore offerta.

La scelta del metodo di aggiudicazione mediante appalto-concorso è ammissibile, su motivata decisione del responsabile del procedimento, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Per gli appalti di importo pari

o superiore a 25.000.000 di euro è obbligatorio il preventivo parere della Consulta Regionale degli Appalti Pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono alla procedura negoziata, con provvedimento motivato e trasmesso all'osservatorio regionale sugli appalti pubblici, nei casi e con le modalità stabilite dalla direttiva europea unificata, definendo:

- a) i requisiti minimi, stabiliti dalla vigente normativa, dell'operatore economico o degli operatori economici con i quali definire i termini del contratto o la presenza di questo o questi nello specifico albo di fiducia eventualmente istituito dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) il progetto esecutivo per appalti di lavori pubblici;
- c) il capitolato d'oneri per appalti di servizi o forniture.

8. La procedura negoziata può essere esperita, per oggettive e motivate esigenze, anche sulla base di un progetto definitivo, nelle seguenti condizioni:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state presentate offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto possa venire affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) qualora sussistano condizioni di somma urgenza, determinate da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione e ad essa non imputabili che non consentano di osservare i tempi necessari per l'espletamento di procedure aperte o ristrette, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'urgenza.

9. La procedura negoziata può essere esperita, altresì, nel rispetto di quanto stabilito al comma 8 e previa richiesta di almeno cinque offerte, salvo il caso di cui al comma 8, lett. b, nei seguenti casi:

- a) per appalti di lavori di importo a base d'appalto inferiore a 150.000,00 Euro;
- b) per appalti di servizi di importo a base d'appalto inferiore a 50.000,00 Euro;
- c) per appalti di forniture di importo a base d'appalto inferiore a 50.000,00 Euro;
- d) per appalti misti di importo a base d'appalto inferiore a 200.000,00 Euro, nel rispetto dei limiti di cui alle lettere a), b) e c).

10. I casi di ricorso alla procedura negoziata per i quali è obbligatoria la pubblicazione di apposito bando sono disciplinati dalla direttiva europea unificata.

11. Gli appalti non possono essere artificiosamente frazionati al fine di applicare la procedura negoziata. In ogni caso qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto appartenente alla stessa opera da appaltarsi in tempi successivi.

Art. 34

Procedure particolari

1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici, in applicazione della direttiva europea unificata, possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia

preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i casi e le modalità di esperimento delle aste elettroniche.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, in applicazione della direttiva europea unificata, possono istituire sistemi dinamici di acquisizione.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i casi e le modalità di istituzione e di attuazione dei sistemi dinamici di acquisizione.

5. Il regolamento di cui ai commi 2 e 4 prevede il ricorso alla procedura telematica, nei limiti di importo di cui al comma 9 dell'articolo 33, anche nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di servizi e/o forniture nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute ed incolumità pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 35

Accordi quadro

1. L'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. L'accordo quadro è consigliato prevalentemente per appalti di forniture e in tutti i casi in cui consenta una più efficace gestione delle prestazioni richieste e purché non risulti lesivo della concorrenza.

2. Secondo l'accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge in tutte le fasi ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, scelgono le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

La procedura si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

4. In sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso accordo. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità ed i tempi di svolgimento delle procedure per la conclusione dell'accordo e per l'aggiudicazione degli appalti, compresa l'ipotesi di eventuale rilancio del confronto competitivo fra le parti, qualora lo stesso accordo quadro non fissi tutte le condizioni per l'aggiudicazione o si renda necessario precisarle ulteriormente o integrarle.

5. La procedura di rilancio di cui al comma 3 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti nell'accordo quadro.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

7. La durata di un accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni.

Art. 36

Dialogo competitivo

1. In caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si può ricorrere ad una procedura negoziata definita dialogo competitivo.

2. Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l'amministrazione aggiudicatrice:

a) non è obiettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o di altro tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni;

b) non è obiettivamente in grado di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie;

c) l'appalto sia di particolare complessità tecnologica, ossia la componente tecnologica abbia un'incidenza essenziale condizionante la funzionalità della fornitura, del servizio o del lavoro da appaltare, ovvero occorran competenze specialistiche particolari e strettamente connesse con le tecniche e tecnologie di esecuzione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti i loro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conseguire, pubblicano un bando di gara, selezionano i candidati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonee a soddisfare i loro bisogni. Successivamente esse redigono il capitolato d'oneri, verificano se le capacità dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica prescelta, invitano tutti i candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta e valutano le offerte, senza trattative, sulla base dei criteri fissati al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Con regolamento regionale sono definite modalità, procedure e tempi del dialogo competitivo e per la conseguente aggiudicazione dell'appalto, nonché l'eventuale attribuzione ai partecipanti di premi in denaro.

Art. 37

Criteria di aggiudicazione

1. Gli appalti disciplinati dalla presente legge possono essere aggiudicati mediante:

- a) il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, nel caso di appalto a misura, e mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara o la predetta offerta a prezzi unitari nel caso di appalti a corpo. In caso di appalti a corpo e misura l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta a prezzi unitari. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di procedere alla valutazione delle anomalie delle offerte in contraddittorio, qualora espressamente indicato nel bando o nella lettera di invito.
- b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di cui al comma 2.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri variabili in relazione al lavoro, fornitura o servizio da appaltare, che attengono a:

- a) valore tecnico;
- b) rendimento, qualora si tratti di affidamento in concessione;
- c) costo di utilizzazione o di manutenzione;
- d) tempo di esecuzione;
- e) qualità;
- f) prezzo;
- g) caratteristiche estetiche e funzionali;
- h) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- i) adozione di tecniche volte a limitare o mitigare gli impatti ambientali;
- l) le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili;
- m) altri elementi previsti dal bando di gara e ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1.

3. Il bando di gara o la lettera d'invito indicano tutti gli elementi prescelti nell'ordine di importanza loro assegnata, attribuendo agli stessi un peso percentuale, da applicarsi separatamente o congiuntamente, per la valutazione dell'offerta. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in modo chiaro ed invariabile ed in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo. In ogni caso, all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente, e comunque con un peso ponderale non inferiore ad un terzo. Comunque i parametri ed i relativi pesi debbono essere definiti in modo chiaro e definitivo, senza margini discrezionali della amministrazione.

4. Nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, in cui si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni proposte dall'appaltatore, l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2.

5. Nel caso di appalto-concorso, i parametri ed i relativi pesi debbono essere comunque definiti nel bando. Elementi e parametri di tipo qualitativo per i quali risulta impossibile stabilire criteri oggettivi o matematici di valutazione in via preventiva non possono comunque avere un peso ponderale superiore al prezzo e comunque non possono pesare per più di un terzo.

6. Le modalità di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono definite con regolamento regionale.

Art. 38

Offerte anormalmente basse

1. Se nell'ambito di un appalto, la migliore offerta appaia anormalmente bassa rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente sulle retribuzioni dei lavoratori;
- b) le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
- d) l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto aiuti, agevolazioni, o contributi pubblici.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica in contraddittorio con l'offerente, valuta, con provvedimento motivato, anormalmente bassa l'offerta, sceglie la seconda offerta più bassa, effettuando, se necessario, le medesime verifiche effettuate per la precedente.

3. Con richiesta motivata, la Commissione giudicatrice può richiedere all'amministrazione aggiudicatrice il supporto di un organismo tecnico-consulativo, circoscrivendo l'oggetto da sottoporre a parere e specificandone le ragioni. La stessa amministrazione aggiudicatrice, nel caso ammetta la richiesta, assegna all'organismo nominato il termine massimo entro cui rendere il proprio parere.

4. Con regolamento regionale sono stabilite i parametri, le modalità ed i criteri di verifica dell'anomalia.

Art. 39

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.

1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare che il prezzo offerto sia congruente con il costo del lavoro come determinato periodicamente sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati più rappresentativi e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

2. Nella valutazione della anomalia delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e non essere soggetti a ribasso.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prevedere nel bando, le seguenti clausole:

a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole Edili e ai Comitati Tecnici Paritetici;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile nel caso di lavori. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Art. 40

Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, le forniture e i servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso, ovvero quando i servizi sono affidati con concorso di progettazione, e comunque in tutti i casi in cui la scelta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base di elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l'amministrazione aggiudicatrice costituisce un'apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte nel rispetto di quanto prescritto dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati.

3. Con richiesta motivata, la Commissione giudicatrice può richiedere all'amministrazione aggiudicatrice il supporto di un organismo tecnico-consultivo, con gli stessi criteri e le stesse condizioni di cui all'articolo 38, comma 3.

4. La commissione di cui al comma 1 è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice ed è composta, nel rispetto delle norme e dei criteri relativi alle pari opportunità, da un numero dispari di membri effettivi variabile da tre a sette, comprendenti il presidente stesso, e da un numero di supplenti pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute. Il presidente informa il membro supplente dello svolgimento dei lavori già avvenuti allorché vi sia necessità di sostituzione del componente effettivo che non partecipi anche ad una sola seduta; tale sostituzione è definitiva.

5. I componenti possono essere scelti attingendo, mediante sorteggio, a distinti elenchi formati da non meno di cinque nominativi e proposti rispettivamente:

- a) dagli ordini o collegi professionali, tra gli iscritti con professionalità attinenti all'oggetto della gara, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) dalle facoltà universitarie interessate per materia, tra docenti universitari esperti con attinenza all'oggetto della gara;
- c) dalle amministrazioni aggiudicatrici tra funzionari dipendenti, con specifiche competenze nelle materie oggetto della gara.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, nel richiedere le designazioni ai soggetti di cui al comma 5, assegna loro un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, provvede direttamente alla formazione dell'elenco.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile del procedimento.

8. Ai componenti di una commissione che debba ancora ultimare i suoi lavori, non possono essere affidati ulteriori incarichi dello stesso tipo.

9. Ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano i compensi definiti prima della nomina degli stessi con criteri che tengano conto delle responsabilità professionali, delle condizioni di dipendenza o meno da amministrazioni pubbliche, del tempo presunto necessario per l'espletamento delle attività.

10. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri salvo che per le attività istruttorie e preparatorie che sono delegabili a sottocommissioni o a singoli membri. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del presidente.

11. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati preventivamente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.

12. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi all'amministrazione aggiudicatrice nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo eventuali proroghe accordate dall'amministrazione per comprovate ragioni, può comportare la revoca del provvedimento di nomina. Nel caso di revoca non spetta alcun compenso.

Art. 41

Affidamento e stipula dei contratti

1. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) il nome dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) le eventuali ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

2. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un'attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.

4. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

5. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

6. In caso di appalti misti di lavori e servizi che hanno ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui prezzo può variare a seconda dell'esigenza di provvedere a specifiche prestazioni non precisamente quantificabili negli elaborati progettuali o prestazionali, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla stipula di contratti aperti pluriennali, prorogabili una sola volta per un periodo massimo di un terzo rispetto alla durata del contratto.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla stipula dei contratti di cui al comma 6 anche in forma consorziata in caso di interventi che rivestono interesse ed economicità maggiori se riferiti ad una superiore scala territoriale,

Art. 42

Disciplina economica dell'appalto

1. Per appalti di lavori non è ammessa revisione prezzi e si applica il prezzo al netto del ribasso di gara.

2. Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzario regionale di cui all'articolo 70, comma 8, lett. b, si applica il comma n. 550 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

3. La Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.

Art. 43

Clausole contrattuali speciali

1. Nel bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a definire:

- a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto per cause imputabili in tutto o in parte all'appaltatore;
- b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell'appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell'appaltatore;
- c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all'appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice.
- d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.

2. Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il potere di compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori, e degli eventuali sub-appaltatori, di tutte le clausole contrattuali e speciali.

4. Il contratto prevede l'obbligo per l'appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 40 sulla tutela dei lavoratori, nonché di denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, in qualsiasi modo ed a qualsiasi rappresentante o dipendente, dell'appaltatore o subappaltatore, formulata, dandone immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, oltre a costituire eventuale motivo di responsabilità penali, comporta l'applicazione di sanzioni economiche e, costituisce motivo di recesso dal contratto dell'amministrazione aggiudicatrice. Con regolamento regionale sono definite le modalità applicative e l'entità delle sanzioni.

Art. 44

Tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, tutte le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili, alla regolarità contributiva ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole Edili e ai Comitati Tecnici Paritetici;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla Convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e Casse Edili ai sensi del decreto legislativo n. 276/03. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.

Art. 45

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale promuove, su proposta dell'assessore regionale alla formazione e lavoro d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l'igiene negli ambienti di lavoro. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché specifica modulistica, relativi alle diverse categorie di appalti pubblici di competenza regionale che costituiscono atto di indirizzo per gli appalti pubblici eseguiti sul territorio regionale. La Giunta, in particolare, redige ed aggiorna i seguenti documenti-tipo:

- a) verifica applicabilità decreto legislativo 494/96
- b) schema piano di sicurezza e coordinamento
- c) designazione del responsabile dei lavori; designazione del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione

- d) schema di convenzione d'incarico per l'attività in materia di sicurezza; dichiarazione di possesso dei requisiti
- e) trasmissione piano di sicurezza al committente
- f) verbale di valutazione del piano di sicurezza e del fascicolo delle manutenzioni
- g) trasmissione piano di sicurezza alle imprese
- h) comunicazione nominativo coordinatori (articolo 3 comma 6 del Decreto legislativo n. 494/1996)
- i) richiesta documentazione alle imprese
- l) dichiarazioni delle imprese
- m) notifica preliminare e trasmissione notifica preliminare
- n) richiesta informazioni all'impresa
- o) trasmissione del piano di sicurezza al rappresentante dei lavoratori
- p) proposta modifica del piano di sicurezza
- q) trasmissione del piano di sicurezza aggiornato
- r) nomina direttore di cantiere
- s) designazione del responsabile delle misure antincendio; designazione del responsabile del primo soccorso
- t) verbale di visita in cantiere
- u) verbale di coordinamento
- v) convocazione riunione; verbale riunione di sicurezza
- z) comunicazione inadempienza
- aa) comunicazione di avvenuta regolarizzazione
- bb) ordine di sospensione lavori
- cc) verbale di verifica delle attività svolte dal coordinatore per l'esecuzione

3. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è istituito presso l'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici, che ne supporta e coordina i lavori, una Unità Operativa per il Controllo sulla Sicurezza presieduto dall'assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta regionale definisce i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'unità operativa della quale fanno comunque parte i comitati paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, dell'assessorato regionale al lavoro e formazione professionale e dell'assessorato alla sanità, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS. Le elaborazioni, le analisi e le attività di monitoraggio e controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza al fine di garantire un'efficace campagna di informazione ed orientare le attività delle parti sociali in materia di sicurezza e di orientamento professionale.

4. L'unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 3 affianca il comitato di coordinamento regionale previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 626/94.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli appalti soggetti all'applicazione della presente legge, su base campionaria, possono essere sottoposti ad indagini e verifiche da parte dell'unità operativa per il controllo sulla sicurezza.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l'incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare a copertura degli impegni contrattuali da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo

all'effettuazione delle offerte. Le stesse amministrazioni prevedono l'inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l'obbligo di sospensione dell'appalto fino all'adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.

7. Al momento della consegna dei lavori o dell'avvio delle attività di fornitura o di servizi l'amministrazione aggiudicatrice accerta:

- a) che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili siano stati correttamente ed esaustivamente rispettati;
- b) per tutti gli appalti di lavori e, quando possibile, di servizi e forniture, l'esposizione nel luogo di lavoro di un cartello recante le informazioni prescritte;
- c) la nomina del responsabile della sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi previsti dalle norme vigenti;
- d) la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore.

Art. 46

Garanzie ed assicurazioni

1. L'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto è corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto. La cauzione vale a copertura di tutti gli oneri e obblighi relativi alla partecipazione, nonché della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ovvero della mancata costituzione della garanzia definitiva. La cauzione provvisoria è altresì prestata a copertura del mancato effettivo possesso dei requisiti verificati dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di gara.

2. A scelta dell'offerente, la cauzione provvisoria può essere costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria competente o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle amministrazioni aggiudicatrici, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3. La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnata, pena l'esclusione dalla gara, dall'impegno di una banca o di una compagnia di assicurazione ad emettere la garanzia di cui al comma 6 in caso di aggiudicazione.

4. La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura stabilita nel bando tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dell'appalto a garanzia di tutti gli obblighi e oneri contrattuali, unicamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre, inoltre, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, anche ai fini di cui all'articolo 40 comma 3, e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo

finale o comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi o forniture. Nel caso di lavori, servizi o forniture di particolare complessità, il suddetto termine è esteso a 12 mesi. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di svincolo della garanzia fideiussoria dopo che siano state assolte le obbligazioni contrattuali per almeno il 50% di quanto previsto dal contratto; tale svincolo è autorizzato nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito.

7. Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo in garanzia entro 15 giorni a prima richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Per i soli appalti di lavori, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'appaltatore è altresì tenuto alla costituzione di garanzia, mediante fideiussione, sulla rata di saldo liquidata dall'amministrazione aggiudicatrice con l'aggiunta degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

9. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 5.000.000 Euro, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

10. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, nonché il geologo a cui è affidato l'incarico della relazione geologica, devono essere muniti, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'appalto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale, da stipularsi all'atto del conferimento dell'incarico. La polizza è da considerarsi sostitutiva della cauzione definitiva.

11. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia interrompe la procedura di conferimento dell'incarico e dà luogo all'incameramento della cauzione provvisoria, da presentare in tutti i casi di affidamento dell'incarico mediante gara.

12. I professionisti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice a cui vengono affidate le attività di supporto del responsabile del procedimento devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato.

13. Sono totalmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici le polizze di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei propri dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi, compresi quelli amministrativi, relativi alle fasi dell'appalto, inclusa quella per la direzione dei lavori, per il responsabile tecnico della fornitura o del servizio e per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Nel caso di affidamento di tali incarichi a soggetti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, la stipula delle relative polizze è a carico dei soggetti stessi.

14. Con regolamento regionale sono definiti i contenuti e gli schemi tipo delle garanzie e assicurazioni richiamate nel presente articolo, nonché i criteri per i relativi massimali.

15. In caso di affidamento di concessione le garanzie di cui ai commi 6, 7 e 8 sono assunte dagli esecutori e dai progettisti a favore del concessionario, qualora questi non esegua o progetti direttamente i lavori: in tal caso, quest'ultimo, deve garantire l'amministrazione aggiudicatrice con una polizza di garanzia globale che comprenda anche i rischi d'esecuzione e di progettazione.

CAPO IV
REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL' APPALTO E DELL'ATTIVITÀ
CONCESSA

Art. 47

Direzione dell'esecuzione del contratto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell'appalto, assegnando la funzione di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all'oggetto dell'appalto medesimo.

2. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata carenza di organico, su motivata richiesta del responsabile del procedimento, può affidare a soggetti esterni alla stessa amministrazione la direzione dei lavori o la responsabilità tecnica della fornitura o del servizio. La nomina dei direttori dei lavori o dei responsabili tecnici avviene secondo lo schema definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta Regionale.

3. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) gli adempimenti legati alla direzione dell'appalto;
- b) i casi in cui le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dal responsabile del procedimento;
- c) le tipologie e gli importi massimi dei lavori per i quali il direttore dei lavori può coincidere con il responsabile del procedimento;
- d) i servizi e le forniture di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

4. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti al di fuori dei compiti di istituto, l'amministrazione aggiudicatrice riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all'articolo 11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d'esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, prevede anche l'eventuale compenso a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà che siano estranei ai compiti di istituto.

Art. 48

Varianti in corso d'opera

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'esecuzione possono essere ammesse dall'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento e da questo sentiti il progettista ed il direttore dei lavori o il responsabile tecnico della fornitura o servizio, esclusivamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti con regolamento regionale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni oggetto dell'appalto verificatisi in corso d'esecuzione del contratto, o di rinvenimenti impreveduti e non prevedibili nella fase progettuale. La definizione degli eventi, nonché della natura e specificità dei beni è disciplinata con regolamento regionale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice unitamente a proposta motivata in ordine alle determinazioni da adottare.

2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. In tal caso la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori, servizi e forniture eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori, servizi e forniture non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto. Ai fini del presente articolo si considerano errori o omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la mancata previsione delle specifiche progettuali relative alla eliminazione o mitigazione delle barriere architettoniche, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni nella progettazione di cui al comma 1, lett. e) di cui rispondono con l'obbligo di dotarsi preventivamente di specifica polizza di garanzia.

3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del lavoro, servizio o fornitura ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'appalto.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori o responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento eccedente il 5 per cento dell'importo del contratto stipulato per l'esecuzione dell'opera, del servizio o fornitura e previa verifica della relativa copertura finanziaria tra le somme stanziate per l'appalto.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione del contratto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Qualora i prezzi relativi alle variazioni non siano previsti nel contratto originario gli stessi saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico dei servizi o delle forniture, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

Art. 49
Sub-appalti

1. Ai fini della presente legge sono considerati subappalti tutti i contratti di lavori, servizi e forniture che l'appaltatore stipula con altri operatori economici per l'esecuzione dell'appalto pubblico del quale è affidatario e responsabile nei confronti di una amministrazione aggiudicatrice.
2. Per gli appalti di lavori i sub-appalti sono autorizzati dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di qualificazione e comunque entro il limite del 30% dell'importo dell'appalto, sempre che esplicitamente previsti nel bando di gara da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e di conseguenza esplicitamente indicati nell'offerta da parte del concorrente.
3. Per gli appalti di servizi e forniture l'amministrazione è tenuta a specificare, nel bando di gara, quali sono i sub-appalti ammessi, entro il limite massimo del 30% dell'importo dell'appalto.
4. Per l'affidamento di sub-appalti, ammessi solo nei casi in cui siano previsti sin dal bando di gara, l'appaltatore ha l'obbligo di richiedere specifica e preventiva autorizzazione all'amministrazione aggiudicatrice.
5. E' fatto obbligo a tutti gli appaltatori nell'esecuzione di un appalto pubblico di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-appalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-appaltatore, l'oggetto e l'importo del sub-appalto, la data della sottoscrizione e le date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.
6. E' fatto obbligo al direttore dei lavori o al responsabile tecnico di verificare che quanto previsto al comma precedente sia effettivamente e puntualmente adempiuto. Nei contratti tale obbligo è esplicitamente richiamato prevedendo specifiche sanzioni in caso di inottemperanza.
7. E' fatto divieto di affidare in sub-appalto, oppure di approvvigionarsi di materiali o affidare servizi ad imprese che abbiano partecipato alla stessa gara di appalto della quale l'operatore economico sia risultato aggiudicatario.
8. È ammesso subappalto nei confronti delle associazioni temporanee di imprese e consorzi appositamente costituiti, nel rispetto delle condizioni, delle forme e dei limiti di cui al presente articolo.

Art. 50
Collaudo tecnico amministrativo

1. Il collaudo è finalizzato ad accertare la rispondenza del lavoro, fornitura o servizio, alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni dell'appaltatore e dei relativi corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico, funzionale ed economico perseguito dall'amministrazione.
2. Il collaudo riguarda interamente o parzialmente l'opera, il servizio o la fornitura. Esso tiene conto delle modalità di collaudo previste dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti ed è programmato in fase di progettazione. Il collaudo deve essere ultimato entro sei mesi

dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture. Nei casi di appalti di particolare complessità il suddetto termine è esteso a 12 mesi.

3. Per gli appalti di lavori il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza dell'atto formale di approvazione.

4. I collaudi in corso d'esecuzione si riferiscono a lavori, forniture, o servizi, di notevole rilevanza che, nella loro totalità od anche solo in parte, richiedano verifiche in corso d'esecuzione e non possano essere utilmente sottoposte al solo collaudo finale.

5. I collaudi di cui al comma 4 sono programmati e motivati, nei modi e tempi di esecuzione, nel progetto esecutivo. Comunque, sono definiti prima dell'avvio delle attività previste dal contratto di appalto.

6. Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 non sono comprese nell'incarico di collaudo tecnico – amministrativo di cui al presente articolo.

Art. 51

Scelta del collaudatore

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto di lavori, nominano un collaudatore o una commissione di collaudo. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di scelta del collaudatore o della commissione di collaudo, di espletamento delle relative funzioni e le eventuali incompatibilità.

2. La nomina del collaudatore e le modalità di effettuazione del collaudo, quando richiesto, sono definite prima dell'avvio delle attività previste dal contratto di appalto.

3. Il collaudo può essere affidato a soggetti, interni o esterni all'amministrazione aggiudicatrice, con adeguata professionalità, ad esclusione dei casi in cui:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione, alla direzione dei lavori o alla direzione tecnica della fornitura o del servizio;

b) siano amministratori, dipendenti, collaboratori di società che abbiano avuto parte nella stesura o nel controllo del progetto o siano state incaricate della direzione lavori o della direzione tecnica della fornitura o del servizio;

c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali od economici con operatori che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione del lavoro, fornitura o servizio da collaudare.

d) esercitino l'attività di magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

4. Nel caso di opere complesse possono essere nominati più collaudatori in numero comunque non superiore a tre. La nomina di più collaudatori deve essere debitamente motivata e deve avvenire attraverso l'identificazione dei compiti attribuiti a ciascuno di essi, che dovrà esplicitamente risultare anche nella relazione di collaudo.

5. Qualora i requisiti di progetto siano espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera specificati nel capitolato.

6. I collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, incaricati nei modi previsti dalla presente legge, sono compensati tenendo conto delle tariffe indicate dagli ordini professionali.

L'amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico, modi e tempi per l'espletamento dell'incarico, nonché gli oneri a carico del collaudatore, dell'appaltatore e dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono compensati tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall'incarico affidato e del tempo impegnato per l'espletamento dell'incarico. L'amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico i modi, i tempi e gli oneri per l'espletamento dell'incarico. I compensi di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi del disciplinare di cui all'articolo 11, comma 1.

8. Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni aggiudicatrici, ove ne ricorra la necessità, possono procedere alla nomina di soggetti incaricati della verifica di regolarità del servizio o della fornitura

Art. 52

Albo regionale dei collaudatori

1. E' istituito, presso l'assessorato ai lavori pubblici, l'Albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

2. I requisiti professionali per accedere all'Albo regionale dei collaudatori e quindi svolgere l'attività di collaudatore tecnico – amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta Regionale, nel rispetto almeno dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale obbligatoria, anche conseguita, ove previsto dagli ordinamenti vigenti, attraverso idonei e riconosciuti corsi di formazione;
- b) esibizione e valutazione dei curricula professionali.

3. La Giunta Regionale, definisce altresì le modalità di formazione e tenuta dell'Albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo Albo.

Art. 53

Attività soggette o non soggette a collaudo

1. Il certificato di collaudo è sempre emesso per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro.

2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o responsabile tecnico. Per lavori di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione su motivato parere del responsabile del procedimento formalmente espresso prima dell'affidamento dell'incarico.

3. Per i casi di cui al comma 2 la procedura del certificato di collaudo è in ogni caso obbligatoria ove ne venga fatta esplicita richiesta dall'appaltatore il quale si farà carico dei relativi oneri. In tal caso il collaudatore comunque dovrà essere nominato dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Il certificato di collaudo è comunque obbligatorio, non sostituibile cioè con il certificato di regolare esecuzione, anche nel caso sussistano contestazioni con l'appaltatore regolarmente formalizzate negli atti contabili con le modalità stabilite con regolamento regionale, ovvero nel caso di oggetti contrattuali che presentano caratteri di complessità tecnologica.

5. Con regolamento regionale sono definite le tipologie, le procedure e le verifiche delle caratteristiche prestazionali per la disposizione del collaudo negli appalti di servizi e forniture di notevole rilevanza.

Art. 54

Accordo bonario

1. Negli atti contrattuali le amministrazioni aggiudicatrici prevedono specifiche procedure per la soluzione bonaria di eventuali divergenze e contenziosi con l'appaltatore o il concessionario.

2. Con regolamento regionale, per ogni tipologia di appalto, sono definiti i limiti, le modalità e i termini per la risoluzione bonaria delle divergenze con richieste di maggiori corrispettivi rispetto ai patti contrattuali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici di appalti di lavori sono tenute a tentare la definizione tramite accordo bonario delle riserve iscritte sui documenti contabili che comportino un aumento dell'importo economico dell'opera superiore al 10 per cento rispetto all'importo contrattuale. In tal caso, il responsabile del procedimento, previa comunicazione al soggetto committente, acquisita la relazione del direttore dei lavori e della commissione di collaudo, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle predette riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario in merito alla quale l'appaltatore deve pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

4. Una quota pari al 3 per cento del valore degli appalti presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 6 è prevista in bilancio di previsione per far fronte alle spese relative ad eventuali contenziosi e accordi bonari di cui al presente articolo.

CAPO V
UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI
PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 55

Programmazione regionale

1. Il programma triennale e l'elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'articolo 123 della Costituzione.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.
3. L'assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta Regionale, il programma triennale e l'elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all'articolo 3.
4. L'assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l'elenco annuale di tutti gli interventi pubblici regionali e di interesse regionale .
5. La Giunta regionale procede all'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

Art. 56

Forme di intervento finanziario regionale

1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai Comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle Province e dalle Comunità Montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
 - a) contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui;
 - b) contributi una tantum.
2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 possono essere erogati per un periodo massimo di 20 anni.

Art. 57

Piano Annuale di Finanziamento

1. La Giunta Regionale, in base alle risorse stanziare dal Consiglio Regionale nel Bilancio annuale di previsione e nel Programma Triennale di cui all'articolo 55 allo stesso allegato, approva il Piano Annuale di Finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all'articolo 56.

Dell'avvenuta approvazione, e della relativa risorsa assegnata, viene data comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori Regionali competenti.

2. Il Piano Annuale di Finanziamento si articola in due sezioni. La Sezione A ripartisce lo stanziamento per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui al precedente articolo 56; la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con l'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 8 del 12 novembre 2004, per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Il Piano Annuale di Finanziamento determina gli enti beneficiari, il relativo riparto della risorsa, le forme di intervento finanziario di cui all'articolo 56, le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento, le modalità ed i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel Piano Annuale di Finanziamento è concesso l'utilizzo fino all'8% dello stanziamento assegnato sulla Sezione A), per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni relative alla progettazione preliminare e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 6, sono espletate dagli uffici tecnici dell'ente medesimo.

Art. 58

Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.

1. L'ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui al successivo comma 3 e li trasmette ai settori regionali competenti, entro e non oltre 360 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 57 comma 1.

2. Eventuali proroghe dei termini di cui al comma 1 possono essere concesse, per un massimo di ulteriori 180 giorni, dai settori competenti su motivata richiesta dell'ente beneficiario.

3. In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento decade.

4. Il finanziamento di ciascuna investimento o opera pubblica è concesso con decreto dirigenziale, su presentazione degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di approvazione dell'investimento ovvero del progetto definitivo dell'opera, nonché della ulteriore documentazione indicata nel Piano Annuale di Finanziamento, in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi.

Art. 59

Interventi d'urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi di urgenza di cui alla presente legge, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell'intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta Regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

2. Nei casi di somma urgenza di cui alla presente legge, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall'evento, il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo nonché l'ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia estimativa, al settore regionale

competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi stessi. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

3. Qualora un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporti l'approvazione del competente settore regionale, si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte dell'appalto realizzato. Ove durante l'esecuzione dell'intervento la somma presunta si riveli insufficiente, l'ente interessato presenta una perizia suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella qualità di responsabile del procedimento o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento all'uopo incaricato, per chiedere l'autorizzazione dell'eccesso di spesa nei limiti di ulteriori 100.000 Euro o di quanto necessario per rendere efficace e compiuto l'intervento di somma urgenza.

Art. 60

Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui

1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 66, co. 1 lett. a), per l'ammortamento di mutui, la Giunta Regionale individua e forma l'elenco degli Istituti di credito abilitati, ricercando le migliori condizioni di mercato.
2. Il Presidente della Giunta Regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito di cui al comma 1.
3. I mutui sono accesi dagli enti beneficiari; il pagamento delle competenze viene effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi.
4. Gli istituti di credito mutuanti, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del mutuo o della stipula del relativo contratto, ne danno comunicazione ai settori regionali competenti.

Art. 61

Erogazione del finanziamento regionale una tantum

1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lett. b), una tantum, è disposta mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali di uno degli istituti di credito convenzionati con la Regione. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascuno anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.
2. I prelevamenti dal conto corrente di cui al precedente comma 1 sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi all'investimento o ai lavori assistiti dal finanziamento regionale. I fondi prelevati sono introitati dall'ente abilitato mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non vi abbia già provveduto, in correlati capitoli dell'entrata e della spesa del proprio bilancio. Contestualmente, l'ente provvede all'erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto.

Art. 62
Devoluzioni

1. Le economie di finanziamenti regionali per la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, non utilizzate e tuttora disponibili, possono essere utilizzate dagli enti abilitati per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate.
2. La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa anche in riferimento a mutui contratti con il concorso finanziario della Regione e non attivati, previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'ente dispone di farsi carico, con proprie risorse, di tutti gli oneri e le spese, già maturate o che si manifesteranno in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.
3. L'utilizzo delle risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene con deliberazione dell'ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di devoluzione.

Art. 63
Esercizio dei poteri sostitutivi

1. I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall' intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre 180 giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nell'ulteriore termine di 60 giorni, si sostituisce all'amministrazione aggiudicatrice inadempiente nominando apposito commissario ad acta nei 30 giorni successivi al nuovo termine di 60 giorni. Nell'atto di nomina sono precisate forme, modalità e tempi dell'attività del commissario, nel rispetto dell'autonomia dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell'appalto pubblico.
3. L'ente inadempiente può inviare alla Regione documenti e note giustificative fino alla nomina del commissario ad acta da parte della Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di 180 giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento. L'ente inadempiente esercita il diritto di partecipazione ai sensi del comma 3 fino all'adozione del provvedimento di autotutela.

Art. 64

Rendiconti

1. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro 30 giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, va conservata agli atti dell'ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione.

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E
SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 65

Organizzazione della Regione

1. In attuazione dell'articolo 5, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici, la Regione Campania individua la forma organizzativa più idonea a garantire l'unitarietà, l'efficacia e la trasparenza delle procedure oggetto della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta Regionale organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:
 - a) la Consulta Regionale sugli Appalti Pubblici;
 - b) la Conferenza dei Servizi;
 - c) il Settore Regionale delle opere pubbliche;
 - d) l'Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni;
 - e) l'Archivio Tecnico Regionale degli Appalti e Concessioni;
 - f) l'Unità Operativa per il Controllo della Sicurezza sui Cantieri;
3. La Regione pubblica ogni anno un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall'Osservatorio regionale nonché le attività regionali più significative in materia di appalti pubblici, di controllo della sicurezza sui cantieri e delle esperienze più significative raccolte dall'Archivio Regionale.
4. La Regione verifica periodicamente lo stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui al comma 2. Detta verifica confluisce nel rapporto annuale di cui al comma 3 e presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali al fine di migliorare e qualificare l'attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti.
5. La Regione è impegnata ad armonizzare le proprie norme con quelle delle altre regioni, dello Stato e dell'Unione Europea.

Art. 66

Consulta regionale degli appalti pubblici

1. E' istituita, presso l'assessorato ai lavori pubblici, la Consulta Regionale degli Appalti Pubblici, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all'attività di programmazione ed indirizzo regionale in materia di appalti pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla Consulta sono assicurate dall'area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.
3. La Consulta, è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell'area lavori pubblici, da un dirigente, o dallo stesso delegato, per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all'ambiente, ai beni culturali, all'urbanistica, al bilancio e al demanio, nonché da sette esperti, nominati dalla Giunta Regionale su

proposta dell'assessore ai lavori pubblici, con specifiche competenze nei settori giuridico, amministrativo, economico, finanziario e tecnico il cui mandato non può eccedere la durata dell'organo che li ha nominati. Il rapporto dei componenti esterni della Consulta è regolato con provvedimento della Giunta regionale. L'atto di nomina di cui al comma 2 definisce anche le modalità di svolgimento delle attività della Consulta ed i tempi di rilascio dei relativi pareri che comunque non potranno essere superiori a 60 giorni trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

4. La Consulta esprime parere:

- a) sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;
- b) sui programmi che investono primaria importanza regionale;
- c) sulla materia di applicazione della presente legge.

La Consulta svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

5. Compete inoltre alla Consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

- a) progetti preliminari posti a base di gara con la procedura dell'appalto concorso o della concessione;
- b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori sussidiati, fatta eccezione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- c) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla Regione di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- d) ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 56;
- e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti.

6. La Consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro 30 giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente

Art. 67

Conferenza dei servizi

1. Al fine di semplificare i procedimenti per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione di appalti pubblici di cui all'articolo 2, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Conferenza dei Servizi.

2. La Conferenza è indetta e disciplinata secondo le norme di cui alla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e, nei casi espressamente previsti, dalla L.R. n. 16/2004.

3. Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente, sia esso collegiale che monocratico, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza dell'amministrazione medesima.

4. La Conferenza si esprime sui progetti definitivi di appalti pubblici regionali. L'esame del progetto preliminare è ammesso per interventi di particolare natura e rilevanza per i quali risulta utile definire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, di cui alle vigenti norme, propedeutici alla corretta redazione del progetto definitivo.

5. Il provvedimento assunto in sede di Conferenza sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 68

Gestione degli appalti e delle concessioni della Regione Campania

1. Gli appalti e le concessioni della Regione Campania sono eseguiti dagli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di rispettiva competenza ed ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni risultino direttamente funzionali. Gli stessi organismi provvedono alla nomina del responsabile del procedimento per ogni singolo appalto o concessione nonché di tutte le figure tecniche ed amministrative previste dalla presente legge per la conduzione ed il controllo dell'intero ciclo dell'appalto nelle sue diverse fasi.

2. Negli appalti misti la competenza istituzionale prevalente è definita dalla quota dell'oggetto di appalto di maggior peso economico, salvo diverso specifico accordo da formalizzarsi fra i soggetti competenti interessati.

3. Ogni area o settore regionale può delegare, a mezzo di formale richiesta ad altro soggetto fra gli stessi individuato, la esecuzione e gestione di un singolo appalto di propria competenza.

4. Il settore opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, provvede a supportate su specifica richiesta tutti gli organismi regionali tecnico-amministrativi di cui al comma 1 con le modalità definite dalla Giunta Regionale.

Art 69

Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

1. Al fine di garantire l'unitarietà, l'omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della Regione, il settore opere pubbliche presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell'area lavori pubblici.

2. La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, definisce l'organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.

3. Al suddetto settore fanno capo l'Osservatorio Regionale degli Appalti pubblici, l'Unità Operativa per il Controllo sulla Sicurezza e l'Archivio Tecnico Regionale.

4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l'applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla Regione in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.

5. Con provvedimento della Giunta Regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si renda disponibile ad assumere l'incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell'appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell'intero ciclo dell'appalto.

Art. 70

Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni

1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici il cui responsabile, di qualifica non inferiore alla Cat. D, è nominato dall'assessore ai lavori pubblici.

2. Nell'ambito del territorio della Regione l'Osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L'Osservatorio Regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l'onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, L'Osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d'intesa stipulati fra la Regione e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, Autorità, organi di giustizia ed organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire tutte le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell'Osservatorio regionale opera l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici anch'esso oggetto di specifico protocollo d'intesa.

4. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici è presente sul portale ufficiale della Regione Campania.

5. L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi di soggetti esterni pubblici e privati convenzionati, incaricati di fornire supporto tecnico e strumentale al fine di ottimizzare l'attività ed i costi di gestione.

6. Il responsabile dell'Osservatorio Regionale invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

7. L'Osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l'accesso ad operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L'Osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

8. L'Osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

- a) fornisce informazioni alla Giunta Regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione;
- b) elabora, monitora ed aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il prezzario regionale, corredato dalle rispettive analisi, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
- c) elabora ed aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell'appalto pubblico con particolare riguardo all'applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;
- d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell'appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell'informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;
- e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell'appalto;
- f) supporta l'attività dell'Unità Operativa per il Controllo della Sicurezza sui cantieri;
- g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici.

Art. 71

Obblighi informativi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere all'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti eseguiti nel territorio della Regione secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative alla programmazione di cui all'articolo 6, nonché quelle di volta in volta richieste. Il mancato invio di tali informazioni con i relativi aggiornamenti all'Osservatorio è motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma deliberati dalla Giunta Regionale a favore delle stesse

amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in caso di mancato adempimento la Giunta Regionale può nominare un commissario ad acta per l'acquisizione degli atti presso le amministrazioni aggiudicatrici inadempienti con le procedure di cui all'articolo 63 i cui termini sono dimezzati.

2. I singoli servizi e settori regionali competenti alla proposta di deliberazione di concessione dei finanziamenti pubblici sono tenuti, in via preventiva, a richiedere all'Osservatorio Regionale l'avvenuta osservanza, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Tutti gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 all'Osservatorio Regionale.

Art. 72

Archivio tecnico regionale

1. E' istituito l'Archivio Tecnico Regionale degli appalti pubblici quale strumento di promozione e diffusione delle esperienze più rappresentative al fine del miglioramento qualitativo delle attività di progettazione, esecuzione e collaudo di lavori e servizi. Esso ha carattere permanente ed è destinato alla consultazione da parte di chi dimostra interesse.

2. Con disciplinare tecnico la Giunta Regionale definisce l'articolazione ed il funzionamento dell'Archivio nonché le modalità di consultazione ed utilizzazione della documentazione raccolta garantendo il rispetto e la tutela dell'attività professionale.

3. All'Archivio possono essere inviati progetti e documenti tecnici, anche da parte di soggetti non tenuti all'inoltro degli stessi, se ritenuti di interesse e rivestano carattere di particolarità in merito all'utilizzo di tecnologie innovative volte alla salvaguardia dell'ambiente, all'utilizzo delle risorse, al recupero del patrimonio edilizio esistente, all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro ritrovato tecnico, tecnologico, procedurale e costruttivo.

Art. 73

Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

2. Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione volte alla creazione di strutture tecniche comuni, costituite ai sensi del Titolo II, capo V, del decreto legislativo n. 267/2000 e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra gli enti, con particolare riferimento alla costituzione di centrali appaltanti.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati, al fine dell'esecuzione di un appalto pubblico, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento può promuovere la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in materia.

Art. 74 *Certificazioni*

1. Per tutte le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.

3. Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, oltre alle dovute comunicazioni alle Autorità Giudiziarie competenti, l'amministrazione aggiudicatrice provvede, secondo le circostanze:

- a) all'adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;
- b) all'avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti;
- c) alla relativa segnalazione all'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici;
- d) all'esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle cause di esclusione.

4. Qualora il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguardi un provvedimento di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad affidare il contratto con le modalità di cui all'articolo 24 comma 4.

5. Prima di adottare il provvedimento inerente l'aggiudicazione, il responsabile del procedimento acquisisce d'ufficio tutte le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.

Art. 75 *Disposizioni per la semplificazione delle istanze*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell'appalto, secondo le modalità contenute nel regolamento regionale.

Art. 76 *Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa*

1. La Regione provvede all'adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi

dell'azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tenute all'applicazione delle presente legge.

2. Ai fini del presente articolo, la Giunta Regionale provvede alla emanazione di indirizzi, alla promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2 definiscono:

- a) i criteri per l'adozione dei sistemi di qualità;
- b) le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici attestano l'adozione di tali sistemi;
- c) le verifiche condotte dalla Regione sull'applicazione degli stessi sistemi;
- d) i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici, agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottino tali sistemi;
- e) i soggetti terzi, e i relativi requisiti che, a livello almeno provinciale, possono svolgere i compiti di valutazione di cui al presente articolo.

4. Le amministrazioni Provinciali possono promuovere sul proprio ambito territoriale l'istituzione di specifici organismi di attestazione secondo le modalità indicate negli indirizzi di cui al comma 2.

5. La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e dell'assessore al personale attiva un centro per la formazione dei dipendenti pubblici incaricati di gestire le fasi procedurali della presente legge. Detto provvedimento ne individua la direzione, il relativo funzionamento e la gestione.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in Euro 10.000.000,00, ripartiti per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita Unità Previsionale di Base.

Art. 78

Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti ed alle concessioni per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni normative regionali in contrasto.

3. Agli istituti non espressamente disciplinati dalla presente legge e dagli atti regolamentari e disciplinari di cui all'articolo 4, fino all'esercizio della potestà legislativa regionale, si applica la vigente normativa statale.

4. Fino all'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge sono svolte dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 79

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo sua pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.